

Oggetto: Variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette-

## **IL VICE DIRETTORE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I del 20 marzo 2013 concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I. del 1° dicembre 2012 con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vice Direttore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata al decreto direttoriale 22 febbraio 2013 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 26 febbraio 2013, alla tabella B) – sigari - alla tabella E – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegata al decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 225 del 27 settembre 2011, alla tabella C – sigaretti - allegata al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012, come modificato, da ultimo, dal decreto direttoriale dell'11 aprile 2013, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 16 aprile 2013, e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2012, come modificato, da ultimo, dal decreto direttoriale del 21 settembre 2012, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 1° ottobre 2012;

Vista l'istanza con la quale la International Tobacco Agency Srl, in nome e per conto della ditta Heinz Van Landewyck Sarl, ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette nonché l'esecuzione dell'ordinanza n. 2044/2013 con la quale il Tar per il Lazio ha accolto, per quanto di interesse della ricorrente Heinz Van Landewyck Sarl, l'istanza cautelare richiesta con ricorso avverso il provvedimento DAC/CTL/ 2421/2013 del 22 febbraio 2013;

Considerato che occorre procedere, in conformità alla richiesta inoltrata dalla suindicata società, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette nella nella tariffa di vendita di cui alla tabella A – sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 22 febbraio 2013, le cui ripartizioni dei prezzi di vendita inferiori alla classe di prezzo più richiesta, attualmente pari ad euro 215,00 il chilogrammo convenzionale, devono essere modificate in conformità alla citata ordinanza n. 2044/2013 del 23 maggio 2013;

### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A – SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AUSTIN BLUE	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
AUSTIN RED	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
AUSTIN RED 100s	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
CHE	astuccio da 20 pezzi	215,00	205,00	4,10
CHE BLANCO	astuccio da 20 pezzi	215,00	205,00	4,10
CHE SOFT PACK	cartoccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
ELIXYR BLUE	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
ELIXYR BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
ELIXYR EXTRA TASTE	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
ELIXYR MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
ELIXYR RED	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00
ELIXYR RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	215,00	200,00	4,00

Per i motivi indicati in premessa, le ripartizioni dei prezzi di vendita di euro 200,00 e 205,00, il chilogrammo convenzionale, di cui alla tabella allegata alla determinazione del 22 febbraio 2013, DAC/CTL/ 2421/2013, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA A - SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
19,51	20,00	34,71	125,78	200,00
23,14	20,50	35,58	125,78	205,00



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 4 giugno 2013

**IL VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA**  
Luigi Magistro  
F.TO MAGISTRO